

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE

Allegato al Decreto n. 47642 del 02/02/2022

BANDO PER LA QUALIFICAZIONE DI *"ALLENATORI PROFESSIONISTI GALOPPO"*ANNO 2022

Art. 1 - Indizione corso

Il MIPAAF, ai sensi degli artt. 28, 30 e 35 dei vigenti Regolamenti delle corse al galoppo, indice un corso di qualificazione professionale per allenatori professionisti.

Tale corso è gestito, per la parte operativa, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Allenatori Galoppo (ANAG.).

Al fine di garantire l'accesso dei candidati, il corso è organizzato su base territoriale, tenendo conto della provenienza geografica dei partecipanti.

Art. 2 - Organizzazione del corso

Il corso di formazione per allenatori professionisti galoppo è articolato in due fasi, la prima di formazione teorica ($fase\ 1-\ 200\ ore$) e la seconda di formazione pratica ($fase\ 2-\ 80\ ore$), da svolgersi in un periodo di 8 settimane dal 4 aprile al 27 maggio 2022.

La frequenza al corso è obbligatoria e ai fini dell'ammissione all'esame finale occorre aver frequentato almeno l'80% delle ore previste sia teoriche che pratiche.

• Fase 1 - Teoria

Formano oggetto di insegnamento le seguenti materie:

	Zootecnia e nozioni di veterinaria	40 ore
>	Cultura ippica	14 ore
>	Regolamento delle corse, Regolamento delle sostanze	
	proibite e Norme di procedura disciplinare	50 ore
>	Tecniche di allenamento e gestione scuderia	70 ore
>	Amministrazione contabile della scuderia	10 ore
>	Lingua inglese	16 ore

L'articolazione del corso teorico è su 5 giorni lavorativi per un totale di 25 ore settimanali.

Nel caso in cui le disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19 non permettano l'effettuazione del corso in presenza sarà valutata l'opportunità dello svolgimento delle lezioni teoriche a distanza.

• Fase 2 - Pratica



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE

Gli allievi devono effettuare un periodo di pratica presso un allenatore professionista per rendere operative le nozioni di teoria apprese nel corso. Sono oggetto dello stage le tecniche di allenamento, le fasi di preparazione alla corsa e la conoscenza del cavallo.

Sarà cura dell'ANAG, prima dell'inizio del corso, comunicare all'Amministrazione l'elenco degli allenatori presso i quali i partecipanti svolgeranno la fase pratica. Gli allenatori indicati devono essere in regola con il rinnovo della patente per l'anno in corso.

Al termine dello stage, l'allenatore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'effettiva frequenza allo stesso e il livello di qualificazione raggiunto dall'allievo ai fini dell'ammissione all'esame finale.

Durante il periodo di svolgimento dello stage gli allievi sono tenuti al rispetto di tutte le norme del Regolamento delle corse al galoppo.

Art. 3 - Requisiti e condizioni per l'ammissione

Sono ammessi a partecipare al corso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto il 21° anno di età;
- b) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della Unione europea;
- c) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente. Possono essere esonerati dal possesso e dalla presentazione di detto titolo di studio i titolari di patente:
 - di cavaliere dilettante, caporale di scuderia, che abbiano esercitato tali attività per almeno 5 anni, anche non continuativi, negli ultimi 15;
 - di fantino, che abbia partecipato in carriera ad almeno 150 corse in piano o 50 corse in ostacoli o che abbia esercitato tale attività per almeno 5 anni anche non continuativi, negli ultimi 15.

Nel caso in cui il candidato sia stato titolare di più qualifiche, i diversi periodi sono cumulati.

- d) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. Qualora il dichiarante abbia precedenti/procedimenti penali gli stessi devono essere dichiarati sull'*Allegato B*;
- e) aver prestato un periodo di tirocinio non inferiore a 12 mesi presso un allenatore professionista. Tale tirocinio deve essere documentato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (*Allegato C*), resa dall'allenatore, sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che ne attesti l'effettivo svolgimento e l'idoneità dell'allievo a frequentare il corso.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al corso.

Per la partecipazione al corso ogni candidato ammesso deve, prima dell'inizio delle lezioni, effettuare un versamento di € 500,00 (cinquecento) sul c/c bancario intestato a **Associazione Nazionale Allenatori Galoppo** (ANAG) - **IBAN: IT37S 08951 21901 000000703652.** Tale importo copre i costi di logistica e di didattica (Docenza e materiale di studio) sostenuti dall'Associazione che gestisce il corso.

Per la frequenza del corso non è previsto alcun rimborso spese ai partecipanti.



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE

Art. 4 – Esame finale

Al termine del corso i docenti compilano, per ogni singolo candidato, una relazione valutativa inerente al merito e alla frequenza con giudizio finale specifico sulla parte teorica e sulla parte pratica.

Sulla base della relazione il Mipaaf ammette o meno i partecipanti al corso all'esame finale.

Il Mipaaf stabilisce il luogo, la data e le modalità di svolgimento dell'esame per la concessione della patente di allenatore professionista e nomina, altresì, la Commissione esaminatrice.

Tale Commissione è composta da un Rappresentante del MiPAAF, con funzioni di Presidente, da un Veterinario e da un Allenatore Professionista.

L'esame finale consiste:

- 1. in una prova teorica sulle materie d'insegnamento del corso;
- 2. in una prova pratico- applicativa inerente lo stage svolto durante il corso.

L'esame si intende superato se il candidato ottiene in entrambe le prove un punteggio non inferiore a 7/10.

All'esame sono ammessi, oltre agli allievi del corso, anche:

- 1. gli allenatori proprietari e i caporali di scuderia con permesso di allenare che abbiano esercitato tale attività per almeno 5 anni anche non continuativi negli ultimi 15;
- 2. gli allenatori professionisti in possesso della patente di allenatore nella specialità piano, che vogliano ottenere la qualifica per le specialità ostacoli;
- 3. gli allenatori patentati da Federazioni estere che agiscano in regime di reciprocità con il MiPAAF., purché abbiano esercitato proficuamente e continuativamente l'attività di allenamento all'estero negli ultimi 3 anni.

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione delle domande di ammissione

La domanda di ammissione redatta sul modello allegato al presente bando (*Allegato A*), compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata <u>esclusivamente a mezzo PEC</u> all'indirizzo <u>aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it</u> entro e non oltre il <u>28 febbraio 2022</u>. Le domande pervenute oltre tale termine non sono considerate valide.

Nell'oggetto della PEC, come prima parola, deve essere indicato il seguente codice di riferimento: **CAL01**, riportato, anche nell'intestazione del modello di domanda e successivamente il nominativo di colui che presenta la domanda di partecipazione (*Esempio: CAL01 Mario Rossi*).

Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dal corso:

➤ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (*Allegato C*), resa dall'allenatore, sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che attesti l'effettivo svolgimento del tirocinio di cui all'Art. 3 punto e) e l'idoneità dell'allievo a frequentare il corso. Il previsto periodo di tirocinio può essersi svolto anche presso più allenatori purché ognuno attesti la durata del singolo periodo formativo. La durata complessiva del tirocinio deve comunque essere di almeno dodici mesi.



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE

➤ fotocopia leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore.

I candidati devono altresì fornire la precisa indicazione dei recapiti **email e PEC** presso i quali desiderano ricevere le comunicazioni relative al corso di cui al presente bando.

Nel caso in cui il candidato non sia dotato di tale recapito, lo stesso può indicare l'indirizzo PEC di un'Associazione di categoria o di un soggetto terzo a propria scelta. In tal caso il recapito eletto sarà considerato, a tutti gli effetti, valido ai fini dell'invio di comunicazioni e notifiche da parte di questa Amministrazione.

Eventuali variazioni del predetto recapito devono essere comunicate tempestivamente, a mezzo PEC all'indirizzo <u>aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it</u> e per conoscenza alla Sig.ra Rita Marzo <u>r.marzo@politicheagricole.it</u>.

Il MIPAAF non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione delle comunicazioni derivante da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati ovvero dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi di comunicazione non imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

La comunicazione di ammissione e il calendario del corso sono resi noti attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del MIPAAF <u>www.politicheagricole.it</u> – *Politiche nazionali* – *Ippica*.